

L'analisi dell'evoluzione dell'istituto ha condotto a osservare, con efficace sintesi delle tesi sopradescritte, che la fondazione è «lo strumento elettivo dell'ordinamento per il perseguimento di finalità pubbliche in una con scopi privati, collettivi, meta-individuali o meramente egoistici» e ha una «funzione socialmente rilevante» anche quando, svolgendo attività imprenditoriale, persegue lo scopo ideale in modo mediato¹⁰³.

Il necessario carattere di pubblica utilità, o di utilità sociale, dello scopo della fondazione e quindi i suoi fini rivolti necessariamente alla collettività conduce alla tematica dell'ammissibilità delle fondazioni familiari, che sarà trattata al paragrafo 8. A queste fondazioni fa espresso riferimento l'articolo 28, comma 3, del codice: la norma potrebbe essere intesa nel senso di ammettere nell'ordinamento fondazioni che perseguono fini sì collettivi ma non generali, bensì particolari¹⁰⁴, delle quali la fondazione familiare può essere considerata il paradigma. Manca peraltro nell'ordinamento qualsiasi riferimento a qualsivoglia criterio per distinguere tra interessi generali e particolari; d'altra parte la diversità di disciplina si limita all'enunciato dell'articolo 28, comma 3.

Altrettanto, lo scopo di pubblica utilità porterebbe a escludere il perseguimento di un mero vantaggio economico di determinati soggetti o, ancor più, del fondatore (ciò che avviene nelle fondazioni d'impresa), essendo la fondazione, per la sua stessa essenza, un ente con scopo ideale, volto a soddisfare bisogni dei beneficiari. Di qui il carattere altruistico e non lucrativo dello scopo della fondazione, sostenuto da dottrina e giurisprudenza tradizionali ma sul quale sussistono posizioni diverse, anche nell'uso della terminologia (alcuni Autori parlano di scopi altruistici, in contrapposizione allo scopo egoistico della società, altri di scopi ideali o non economici).

Un diverso orientamento, espresso dalla dottrina che ha approfondito il rapporto tra fondazione e impresa (Costi), esclude che la fon-

razione della pubblica utilità bensì ambito nel quale si svolge la personalità dell'uomo.

¹⁰³ P. Manes, «Le nuove prospettive in materia di fondazioni», in *Contratto e impresa*, 2004, p. 265.

¹⁰⁴ P. Rescigno, cit. a nota 5, p. 811.